

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2073 del 27/04/2022
Oggetto	DPR 59/2013 SMI - DITTA SICIM PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BUSSETO (PR), VIA CONSOLATICO SUPERIORE N. 96/98 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA - PRATICA SUAP 72/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2205 del 26/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette APRILE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638/2016 del 20.10.2016 (modificato in modo sostanziale dal provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Busseto del 09.05.2019 prot. n. 5446) alla Ditta SICIM S.P.A., avente sede legale e stabilimento in Comune di Busseto (PR), via ConsolatICO Superiore n. 96/98, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto mediante prot. n. 7849 del 30.06.2021, acquisito al prot. Arpae n. PG_2021_102460 del 30.06.2021, presentata dalla Ditta SICIM S.P.A., nella persona del Sig. Cagnani Attilio Luigi in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, avente sede legale e stabilimento in Comune di Busseto (PR), via ConsolatICO Superiore n. 96/98 *per la modifica non sostanziale* dell'AUA suddetta in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

che per poter istruire la pratica, Arpae SAC di Parma ha richiesto alcuni chiarimenti alla Ditta mediante nota prot. n. PG_2021_116748 del 26.07.2021;

che la Ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione di tali chiarimenti mediante nota trasmessa dal SUAP in data 13.08.2021 prot. n. 127356, acquisito al prot. Arpae n. PG_2021_127356 del 13.08.2021;

che ARPAE SAC di Parma ha preso atto della suddetta richiesta di proroga mediante nota prot. n. PG_2021_132474 del 26.08.2021;

che la Ditta ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti mediante la documentazione acquisita ai prott. ARPAE n. PG_2021_148211, PG_2021_148212, PG_2021_148214 e PG_2021_148218 del 27.09.2021 e trasmessa dal SUAP in data 28.09.2021 prot. n. 11609, acquisita al protocollo ARPAE n. PG_2021_149087 del 28.09.2021;

che l'istanza alla data del 27.09.2021 risulta correttamente presentata;

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23.06.2021 prot. n. 613264 avente per oggetto "Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali." in cui si legge che "... *Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae ...*";

che con nota prot. Arpae n. PG_2021_155735 del 08.10.2021 è stato comunicato alla Ditta istante l'avvio del procedimento da parte di Arpae SAC di Parma;

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice rumore, il Legale Rappresentante della Ditta ha dichiarato "*... l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo ...*";

CONSIDERATO ALTRESI'

che nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta ha dichiarato mediante documentazione acquisita al prot. Arpae n. PG_2021_159954 del 18.10.2021 che "*... si attesta il pagamento delle imposte di bollo relative alla Pratica n°*

GBBWTR57A31E132B-202106150913-2239024 ... Gli identificativi delle marche da bollo sono i seguenti: - 01201659527206 - 01201659527193 e gli originali sono conservati presso la Sede della Ditta”;

VISTI:

- la richiesta di pareri formulata da Arpae SAC di Parma mediante nota prot. n. PG_2021_155747 del 08.10.2021;
- la richiesta di relazione tecnica formulata da Arpae SAC di Parma ad Arpae APAO Servizio Territoriale (ST) di Parma mediante nota prot. n. PG_2021_155799 del 08.10.2021;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae ST di Parma prot. n. PG_2021_171535 del 08.11.2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il sollecito al rilascio dei pareri richiesti, formulato da Arpae SAC di Parma mediante nota prot. n. PG_2021_178007 del 18.11.2021;
- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Consorzio di Bonifica Parmense mediante la nota prot. n. 9354 del 22.11.2021, acquisita al prot. Arpae n. PG_2021_179981 del 23.11.2021(Allegato 2);
- la richiesta di pareri formulata da Arpae SAC di Parma, reiterata mediante nota prot. n. PG_2021_180621 del 24.11.2021 a causa di disfunzioni riscontrate nella trasmissione informatica della precedente richiesta;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente spa mediante nota prot. 9460 del 22.12.2021 ed il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Busseto mediante nota del 24.12.2021, trasmessi dal Suap con nota prot. n. 15391 del 24.12.2021, acquisita al protocollo Arpae n. PG_2021_198679 del 24.12.2021, allegati alla presente quale parte integrante (Allegati 3 e 4);

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici

- che nel corso dell'istruttoria di modifica di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...il volume annuo di acque meteoriche scaricate nella vasca di laminazione e quindi di competenza del punto di scarico S1, è stato teoricamente ridotto di una quantità stimabile in mq 10.000 x 0.500 mc/mq anno = 5.000 mc/anno...A seguito di questa variante apportata alle superfici permeabili, il numero degli impianti di trattamento acque di prima pioggia è stato ridotto da 5 a 3...Conseguentemente alle due varianti apportate sopra descritte la portata progettualmente prevista per lo scarico S1 pari a mc 40.000, è stata ridotta con la variante 1^a e incrementata con la variante 2^a lasciando di fatto la sua portata annuale invariata..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per i motivi sopra riportati, **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3629 del 03.10.2016 e modificato sostanzialmente da Arpae mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1483 del 27.03.2019**, recepito nell'AUA rilasciata dal rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638/2016 del 20.10.2016 e modificato in modo sostanziale dal provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Busseto del 09.05.2019 prot. n. 5446, alla Ditta SICIM S.P.A., avente legale rappresentante il Sig. Cagnani Attilio Luigi, sede legale e stabilimento in Comune di Busseto (PR), via ConsolatICO Superiore n. 96/98, **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, **precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'atto di adozione di AUA emesso da Arpae**

con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3629 del 03.10.2016 e modificato sostanzialmente da Arpae mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1483 del 27.03.2019, recepito nell'AUA rilasciata dal Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638/2016 del 20.10.2016 e modificato in modo sostanziale dal provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Busseto del 09.05.2019 prot. n. 5446;

“... **DI STABILIRE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e dalla DGR 2236/2009 e smi, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG_2021_171535 del 08.11.2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dalle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti le emissioni E17 ed E18 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di cui al punto precedente è fissato ad un anno dalla data di emissione del presente aggiornamento di AUA;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata ed alle relative emissioni non attivate;
- I monitoraggi da effettuarsi alle emissioni n. E7, E14, E17 ed E18 ai sensi dell'art. 269 comma 4b del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. devono avere una periodicità almeno annuale;

- ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato III alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere trasmesso ad Arpae, relativo all'anno precedente, il **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni di cui alla Parte V dell'Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- si precisa che i parametri da controllare, utilizzando i metodi specificati nella tabella che segue, sono quelli degli inquinanti citati nella **relazione tecnica di ARPAE ST di Parma prot. n. PG 2021 171535 del 08.11.2021** che si allega al presente Atto;
- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida GEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Ossigeno (O₂)</p>	<p>UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</p>
<p>Anidride Carbonica (CO₂)</p>	<p>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)</p>
<p>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</p>	<p>UNI EN 14790:2017 (*)</p>
<p>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</p>	<p>UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)</p>
<p>Polveri PM₁₀ e/o PM_{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)</p>	<p>UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A</p>
<p>Silice libera cristallina (SiO₂)</p>	<p>UNI 11768:2020</p>
<p>Fibre di amianto</p>	<p>UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)</p>
<p>Sostanze alcaline</p>	<p>Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401</p>

Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015

Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentiti l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente;

..."

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso dal SUAP del Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638/2016 del 20.10.2016** (e successive modifiche come sopra richiamate):

- **per il titolo abilitativo: "autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."**

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da EmiliAmbiente spa (prot. 9460 del 22.12.2021) e dal Comune di Busseto (nota del 24.12.2021) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, al rispetto rigoroso da parte del Gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae ST di Parma (prot. n. PG_2021_171535 del 08.11.2021), e nel parere espresso dal Consorzio di Bonifica Parmense (prot. n. 9354 del 22.11.2021), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, *nonché alla seguenti indicazioni:*

S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (previo trattamento delle acque di prima pioggia in 3 dissabbiatori e disoleatore con filtro a coalescenza) e acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei parcheggi autovetture previo passaggio in vasca di laminazione;

Si stabilisce di considerare **il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3629 del 03.10.2016 e modificato sostanzialmente da Arpae mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1483 del 27.03.2019**, recepito nell'AUA rilasciata dal rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638/2016 del 20.10.2016 e modificato in modo sostanziale dal provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Busseto del 09.05.2019 prot. n. 5446 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3629 del 03.10.2016 e modificato sostanzialmente da Arpae mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1483 del 27.03.2019**, recepito nell'AUA rilasciata dal rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con provvedimento conclusivo prot. n. 12638/2016 del 20.10.2016 e modificato in modo sostanziale dal provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Busseto del 09.05.2019 prot. n. 5446.

DI STABILIRE CHE:

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- il presente atto è trasmesso alla Ditta SICIM S.P.A., al SUAP del Comune di Busseto, al Comune di Busseto, al Consorzio di Bonifica Parmense, ad EmiliAmbiente spa Ausl Dipartimento Sanità Pubblica, per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

Istruttore: Lorenzo Vallone - Rif. Sinadoc: 2021-19271

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Riferimento PG/2021/155799 del 8/10/2021
Sinadoc 2021/19271

SAC ARPAE Parma
tramite posta interna

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 1/2021 del Comune di Busseto (Parma). Relazione tecnica matrici emissioni in atmosfera e scarichi idrici.

Ditta: S.I.C.I.M. via Consolatino Superiore 96/98 - Busseto (PR)

La presente prende atto della richiesta dei pareri di competenza di cui alla nota SAC Arpae Parma cui la presente fa riferimento e relativa all'istanza di modifica non sostanziale di AUA presentata dalla Ditta in oggetto esercente attività industriale consistente nella costruzione di edifici residenziali e non e opere di pubblica utilità. Presso l'unità operativa in oggetto viene svolta attività di manutenzione, revisione e riparazione dei mezzi impiegati nei cantieri e riparazione o modifica di parti di carpenteria di questi ultimi (camion, trattori, escavatori, gruppi elettrogeni e macchine da cantiere varie).

Di seguito si riportano le valutazioni specifiche per ciascuna delle seguenti matrici prese in considerazione.

Matrice emissioni in atmosfera

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica dell' A.U.A. di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta per la matrice emissioni in atmosfera.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento n. 150/2015 del 20/10/2016 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede la modifica sostanziale per:
 - convogliamento in unico camino emissivo delle emissioni denominate E9 ed E10 (Impianto di verniciatura, fasi di verniciatura ed essiccazione);
 - convogliamento in unico camino emissivo delle emissioni denominate E11 ed E12 (Impianto di verniciatura, fase di preparazione);
3. l'attività industriale prevede **“attività di manutenzione, revisione, riparazione dei mezzi utilizzati nei cantieri”**;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. la ditta rientra tra quelle indicate nella Parte II dell'all.III alla Parte V del D.Lgs 152/2006 (emissioni di C.O.V. - verniciatura di superfici metalliche e pulizia di superficie) poiché supera le soglie di consumo ivi indicate e pertanto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;
8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:
 - a. **EMISSIONE 1:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 224 kW**
 - b. **EMISSIONE 2:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 50 kW**
 - c. **EMISSIONI 3-4:-"Impianti termici a metano" con potenzialità di 120 kW cad**
 - d. **EMISSIONE 5:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 80 kW**
 - e. **EMISSIONE 6:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 89,9 kW**
 - f. **EMISSIONE 7:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 34,7 kW**
 - g. **EMISSIONE 8:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 174,1 kW**
 - h. **EMISSIONI 9-10:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 285 kW cad**
 - i. **EMISSIONE 11:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 56,2 kW**
 - j. **EMISSIONE 12:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 12 kW**
 - k. **EMISSIONE 13:-"Impianto termico a metano" con potenzialità di 13 kW**

si ritiene che

la ditta **SICIM S.p.A.**, il cui Gestore è il Sig. Cagnani Attilio, con sede legale e impianti siti in via Consolatice superiore n.96/98 entrambe nel Comune di Busseto (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E7: - "Impianto di pantografo-ossitaglio"

Gli effluenti gassosi provenienti da tale fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	6.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	11	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E13: - “Locale miscelazione - tintometro”

Nel locale su indicato si producono effluenti gassosi che devono essere aspirati nel miglior modo possibile.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E14: - “Impianto di aspirazione gas di scarico e saldatura-molatura”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

L’aspirazione dei fumi provenienti dall’attività di saldatura, effettuata al massimo con 7 dei 10 bracci aspiranti presenti, e l’aspirazione dei gas di scarico, effettuata tramite i 3 arrotolatori presenti, non potrà essere effettuata contemporaneamente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	12.800	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E15: - “Impianto di aspirazione gas di scarico”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l’impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Potranno essere utilizzati al massimo 9 dei 12 arrotolatori presenti.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	11.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m

EMISSIONE E16: - “Impianto di aspirazione gas di scarico”

Gli effluenti gassosi, che si generano dalla fase di aspirazione dei gas di scarico provenienti dai veicoli sottoposti a verniciatura, devono essere captati nel miglior modo possibile, con l’impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.200	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m

**EMISSIONE E17: - “Impianto di verniciatura ed essiccazione”
 (emissione modificata)**

Durante la fase di verniciatura il bruciatore deve essere inattivo.

L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Gli effluenti gassosi provenienti dalle fasi di verniciatura devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare. Tali emissioni dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili. Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Fase di verniciatura:

Portata massima tal quale	45.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
SOV (espressi come C-org Tot)	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Fase di essiccazione:

L'attività di essiccazione deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimali degli inquinanti che si liberano.

Tali emissioni dovranno essere convogliate prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze organiche volatili.

Durante la fase di essiccazione la cabina deve essere completamente chiusa e non devono essere presenti operatori all'interno della stessa; successivamente alla fase di essiccazione, a bruciatore spento, prima dell'ingresso in cabina degli operatori deve essere garantito un adeguato numero di ricambi di aria al fine di eliminare completamente i prodotti di combustione del metano.

Portata massima tal quale	45.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
SOV (espressi come C-org Tot)	30	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	10	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	3	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E18: - “Impianto di verniciatura-fase di preparazione”
 (emissione modificata)**

Gli effluenti gassosi provenienti dalla fase di preparazione alla verniciatura, quale attività di pulizia stuccatura e carteggiatura, deve essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare e delle sostanze organiche volatili.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	25.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
SOV (espressi come C-org Tot)	30	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Relativamente all'art. 275 sulla base delle formule riportate nel punto 3 Allegato III Parte V D.Lgs 152/06 s.m.i., la conformità dell'impianto è verificata se:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

<ul style="list-style-type: none"> ▪ input di solvente: 5.672 kg/anno ▪ emissioni totali: 1.843 kg/anno ▪ l'emissione diffusa non potrà essere superiore al 25% rispetto all'input di solvente
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dovrà essere considerato un rapporto COT (espresso come C-org Tot)/COV pari a 1,6

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E17 e E18 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs 8152/06 e s.m.i., alle emissioni E7 - E17 (fase di verniciatura e fase di essiccazione) – E18 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	SICIM S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	00143470342
Sede legale:	Via ConsolatICO Superiore, 96/98, Busseto
Gestore:	Cagnani Attilio
Sede locale impianti:	Via ConsolatICO Superiore, 96/98, Busseto
Coordinate UTM X:	582472
Coordinate UTM Y:	4980439

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Attività di manutenzione, revisione, riparazione dei mezzi utilizzati nei cantieri
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Energia elettrica [kWh/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di prodotti vernicianti [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	8.735 kg/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	13 m
Temperatura media emissioni:	398 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	700 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	137 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	39 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	84.252 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	1.843 kg/anno*

* Calcolati dall'input di solvente (emissione totale)

Matrice scarichi idrici

Nel merito degli scarichi idrici si apprende che, rispetto a quanto riportato in PdC originario di ampliamento aree di pertinenza (21.000 m²), con variante di fine lavori sono proposte modifiche della rete fognaria aziendale indotte dalla scelta, rispetto a quanto proposto in fase progettuale, di aver lasciato parte del sedime cortilivo permeabile anziché impermeabile che viene ridotto a 11.000 m². Detta condizione si dichiara ininfluenza a riguardo delle caratteristiche qualitative e anzi si prevede una diminuzione delle acque di dilavamento prodotte.

Per il trattamento delle acque di prima pioggia è proposto ora un unico impianto di trattamento (dai tre originari) con scarico avviato alla vasca di laminazione realizzata sul lato est dell'insediamento SICIM. Il calcolo della portata avviata all'impianto di prima pioggia è calcolata

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Servizio territoriale di Parma Area prevenzione ambientale Ovest Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

“considerando i primi 5 mm di pioggia distribuiti in una durata di pari a 10 minuti”. Le Linee Guida di Arpae, in ossequio alle disposizioni vigenti, indicano che il tempo di riferimento per il calcolo sia di 15 minuti. Da verifica d’ufficio emerge che la portata da trattare è pari a 61.11 l/s pertanto, considerato che l’impianto proposto ha dimensioni nominali pari a 100 l/s, si ritiene che lo stesso abbia caratteristiche adeguate per garantire buon livello di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento anche in occasione di eventi con portate importanti.

Per quanto sopra descritto si esprime parere favorevole al rilascio dell’atto di modifica sostanziale dell’istanza di AUA, per quanto riguarda la matrice scarichi idrici, con le seguenti prescrizioni:

- a) siano effettuate con cadenza semestrale verifiche a vista dello stato di formazione dei depositi sul fondo delle tubazioni, nelle caditoie e nei pozzetti d’ispezione;
- b) si proceda alla rimozione dei depositi di cui sopra e nell’impianto di trattamento con cadenza almeno annuale.

Distinti saluti

Il Tecnico istruttore	Il Responsabile di Funzione della Sede di Fidenza
Rossella Zuccheri	Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e referente scarichi idrici: R.Zuccheri

Tecnico referente emissioni in atmosfera: C.Bazzini

Sinadoc: 2021/19271

ALLEGATO 2

Buonasera, valutata la documentazione allegata, relativa all'istanza di variante non sostanziale, si evince che per gli aspetti di natura idraulica si rientra nelle prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio n. 6586 del 23/09/2015. Si esprime, pertanto, parere favorevole all'istanza in oggetto. Cordiali saluti. Arduini Luigi Ufficio Autorizzazioni e Concessioni Tel 0521/381315 Email: larduini@bonifica.pr.it

ALLEGATO 3



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	DF

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

p.c.
Spett.le
Comune di Busseto
P.zza Giuseppe Verdi, 10
43011 Busseto

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

OGGETTO: Rif. SUAP 72/2021 Comune di Busseto

Istanza di Modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i., DITTA SICIM SPA - Via ConsolatICO Superiore 96/98.

Emissione parere.

Con riferimento alla richiesta pervenuta da ARPAE SAC Rif PG/2021/102460 Rif. Sinadoc 2021/19271 del 24/11/2021 di emissione di parere relativa alla sola matrice scarichi idrici acque reflue della ditta in oggetto, con contenuti e descrizioni tecniche come da documentazione ricevuta in data 24/11/2021 ns. prot.8711, la scrivente

visti

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 *“Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: *“Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”*;

e appurato dalla documentazione ricevuta che

- gli scarichi denominati **SI1** e **SB2** con recapito nella fognatura comunale mista di Via Musini, rispettivamente per le acque reflue di lavorazione/lavaggio/civili e per le acque meteoriche di drenaggio dei piazzali non porteranno ad un incremento di portata nella suddetta rete rispetto all'autorizzazione in atto

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



- che la realizzazione di una nuova rete di drenaggio interna all'area della ditta in oggetto ha come diretta conseguenza una riduzione dei picchi di portata meteorica verso la rete mista fognaria comunale;

esprime parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura previo adempimento da parte della ditta in oggetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura derivanti dall'attività, classificate come "*acque reflue industriali*". Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. divieto di immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2, con particolare riferimento a **PH, COD, BOD₅, solidi sospesi totali (105°C), azoto totale, azoto ammoniacale, fosforo totale, idrocarburi, tensioattivi**;
4. garanzia che nel tempo vengano presidiati il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento oltre allo smaltimento periodico dei fanghi e dei rifiuti residui come da normativa vigente;
5. tempestiva comunicazione alla scrivente, qualora dovessero registrarsi malfunzionamenti dell'impianto di disoleatura o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, a mezzo mail (protocollo@pec.emiliambiente.it e/o a info@emiliambiente.it) o fax al n. 0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
6. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (MOD SCI 01 Rev 03 del 25-05-2021 scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

ALLEGATO 4



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive

Servizio Urbanistica – Ambiente

P.zza G. Verdi, n. 10 – 43011 Busseto (PR)

☎ 0524/931750 - 📠 0524/92360

Busseto, li 24/12/2021

Trasmissione via Pec

Spett. ARPAE Emilia Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma
Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, n. 1
43123 – PARMA –
c.a. dott. Vallone L.
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di “Modifica non Sostanziale” di A.U.A. rilasciata in data 20/10/2016 di prot.n. 12638 (Pratica SUAP n.150/2015)” e successiva modifica sostanziale rilasciata in data 09/05/2019 di prot.n. 5446 (Pratica SUAP n. 4/2019), presentata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, dalla Ditta SICIM S.p.A. con sede legale e stabilimento a Busseto in Via ConsolatICO Superiore, n. 96/98 - cap.43011.
Rilascio Parere tecnico in merito matrice ambientale “scarichi idrici”.

Con riferimento all’Istanza di “Modifica non Sostanziale” dell’A.U.A. rilasciata in data 20/10/2015 di prot.n. 12638 (Pratica SUAP n. 150/2015)” e successiva modifica sostanziale rilasciata in data 09/05/2019 di prot.n. 5446 (Pratica SUAP n. 4/2019), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, inoltrata dalla ditta Ditta SICIM S.p.A., nella persona del sig. Cagnani Attilio Luigi, in qualità di legale rappresentante, con sede legale e stabilimento ubicato in Comune di Busseto (PR), in Via ConsolatICO Superiore n.96/98 – cap 43011, in cui è svolta l’attività di “*lavori di bonifica, costruzione gallerie e dighe in calcestruzzo, montaggio e posa in opera di metanodotti, oleodotti, acquedotti e simili. Officina riparazione propri automezzi*” dalla ditta richiedente;

VISTA la nota di ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma Area Autorizzazioni e concessioni Ovest PG N.ro 180621 del 24/11/2021, assunta al protocollo del Comune in data 24/11/2021 al n. 14150, con la quale richiede all’ufficio Ambiente del Comune di Busseto di esprimere il parere tecnico di competenza in merito alla matrice ambientale “scarichi idrici”, in quanto verrà aggiornata la rete idrica di scarico acque reflue;

VISTO il Piano di Classificazione in zone acustiche del territorio comunale approvato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 15 del 09/05/2001, con Delibera C.C. n. 58 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) approvata, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/10/2017;

VISTA la Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvata ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2017;

VISTI i titoli edilizi relativi allo stabilimento della ditta SICIM S.p.A. di Busseto depositati agli atti dell'ufficio tecnico del Comune di Busseto;

CONSIDERATO che lo stabilimento esistente della Ditta in oggetto risulta individuato:

- in zona classificata nei vigenti strumenti urbanistici quale "Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)" disciplinato dall'art. 64 nella Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC), e "Ambito Produttivo per attività specifiche P2 (AUC.ATE.P2)" disciplinato dall'art. 46 nella Variante Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in zona classificata nel vigente Piano di classificazione acustica quale "Classe V Aree prevalentemente industriali" nelle quali è previsto il rispetto dei limiti di immissione e di emissione indicati nell'Allegato al Piano ACU RO1 – Relazione tecnica;

PRESA VISIONE dell'istanza presentata;

DATO ATTO, per quanto riguarda le matrici ambientali, di quanto segue:

- a) della documentazione in allegato all'Istanza e successiva documentazione integrativa volontaria;
della valutazione espressa da emiliAmbiente S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota in data 22/12/2021 prot. n. 9460, acquisita al protocollo comunale in data 23/12/2021 al n. 15324 (in allegato alla presente), con cui esprime parere Favorevole alle condizioni riportate nella stessa;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici vigenti.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole in merito al rilascio, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, di "Modifica non Sostanziale" dell'A.U.A. rilasciata in data 20/10/2015 di prot.n. 12638 (Pratica SUAP n. 150/2015)" e successiva modifica sostanziale rilasciata in data 09/05/2019 di prot.n. 5446 (Pratica SUAP n. 4/2019), presentata dalla ditta Ditta SICIM S.p.A. *nella persona del sig. Cagnani Attilio Luigi*, in qualità di legale rappresentante, con sede legale e stabilimento ubicato in Comune di Busseto (PR), in Via ConsolatICO Superiore n.96/98 – cap 43011, in cui è svolta l'attività di *"lavori di bonifica, costruzione gallerie e dighe in calcestruzzo, montaggio e posa in opera di metanodotti, oleodotti, acquedotti e simili. Officina riparazione propri automezzi"*.

Il presente parere è subordinato alla positiva valutazione dell'istanza in oggetto da parte degli altri Enti coinvolti nel procedimento.

Busseto, li 24/12/2021

**La Responsabile del Servizio
Urbanistica – Edilizia – Ambiente**
Arch. Minardi Roberta

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.